

S T A T U T O
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO I

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "PROGETTO ESPERANZA ITALIA - ESPROIT - ONLUS".
Essa è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.L. 04 dicembre 1997 n.460, della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO II

L'Associazione ha sede in Verona, Via Riccione n. 2/A.

ARTICOLO III

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.
Resta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione, secondo le modalità del presente Statuto.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO IV

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di solidarietà assistenziale, sociale, sanitaria, ed è apartitica. Essa si propone di promuovere l'aiuto materiale e morale dei più bisognosi sia con la gestione diretta di iniziative specifiche sia con il finanziamento e la promozione di interventi solidaristici di privati, enti, associazioni e fondazioni benefiche, che diano garanzie di efficienza e trasparenza.
L'associazione si propone, in particolare, nell'ambito delle finalità suddette, di promuovere e sostenere, nella Repubblica Dominicana, iniziative educative, assistenziali e di sostegno a favore dei bambini abbandonati e dei giovani bisognosi.
L'Associazione curerà all'uopo la diffusione di informazioni, notizie, lettere e comunicati atti a far conoscere la situazione di particolare indigenza degli assistiti e promuoverà la raccolta di fondi e/o beni agli stessi destinati e la comunicazione e documentazione dell'effettivo utilizzo di tali beneficenze.
L'associazione potrà anche acquistare o ricevere la disponibilità di immobili da destinare alle iniziative sopra descritte ed inoltre gestire anche direttamente istituti, orfanotrofi, scuole, centri di sostegno e di avviamento professionale, ambulatori, consultori ed in generale strutture destinate all'assistenza di chi si trova in stato di bisogno.

SOCI

ARTICOLO V

I soci si dividono in:

- soci fondatori;
- soci effettivi;
- soci benemeriti.

Come soci effettivi possono aderire all'Associazione tutte le

persone fisiche che ne condividono le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà verso tutti e che siano interessate a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'ammissione del socio è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione. Il socio ammesso deve versare un contributo di iscrizione non inferiore a Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero).

La persona fisica che sottoscrive una adozione a distanza diventa, di diritto, socio benemerito dell'Associazione, senza diritto di voto e di obbligo di partecipazione alle Assemblee.

DIRITTI ARTICOLO VI

I soci dell'Associazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Essi hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

DOVERI ARTICOLO VII

I soci e gli amministratori dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

ESCLUSIONE - RECESSO ARTICOLO VIII

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato le motivazioni che generano l'esclusione, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'Associazione;
- che danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione.

Il socio potrà sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; in caso di morte di un socio, nessun diritto spetta agli eredi.

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

ARTICOLO IX

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ARTICOLO X

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed effettivi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di mancanza, da un socio che viene nominato dall'Assemblea.

VALIDITA' CONVOCAZIONE COMPITI

ARTICOLO XI

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede legale o altrove purchè nel territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sull'approvazione del bilancio, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quant'altro è a lei demandato per legge o per Statuto.

La convocazione avviene su iniziativa del Presidente di uno dei Vice Presidenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota di iscrizione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale è tenuto a cura del Presidente dell'Associazione nella sede sociale e ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

VOTAZIONI

ARTICOLO XII

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei

voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Con la delibera di scioglimento vengono nominati i liquidatori (o il liquidatore) e vengono determinati i criteri di devoluzione dei beni, fermo restando che il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, secondo direttive date ai liquidatori dalla stessa assemblea interamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO XIII

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio può riunirsi anche fuori della sede legale purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando sia motivatamente richiesto da tre dei sette componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti. Almeno il Presidente ed il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso si considererà tenuto.

Gli amministratori non hanno diritto a compensi.

PRESIDENTE
ARTICOLO XIV

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è rappresentata di fronte ai terzi dal suo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Nell'ambito degli scopi sociali, il Presidente ha mandato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Devono considerarsi atti di ordinaria amministrazione l'apertura dei conti correnti bancari attivi e tutti quelli esecutivi, inerenti e necessari alla normale gestione della attività dell'Associazione nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può attribuire specifici incarichi o poteri al Vice Presidente Vicario.

INDICAZIONE DELLE RISORSE
ARTICOLO XV

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate;

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CONTRIBUTI
ARTICOLO XVI

I contributi ordinari dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO XVII

Il bilancio dell'Associazione di volontariato è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed è redatto a sensi di legge.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese

relative al periodo di un anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI
ARTICOLO XVIII

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO XIX

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

DIPENDENTI
ARTICOLO XX

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti nei limiti necessari a realizzare gli scopi sociali per il raggiungimento dei quali non è sufficiente l'attività di volontariato.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro inerente all'attività prestata o prevalente.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
ARTICOLO XXI

L'Associazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono a sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà anche valersi di enti, aziende, cooperative secondo rapporti disciplinati dalle norme di legge.

ARTICOLO XXII

Gli aderenti all'organizzazione che prestano attività lavorativa di volontariato, sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO XXIII

L'Associazione di volontariato risponde con i propri beni e con le proprie risorse economiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO XXIV

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. È composto di 3 (tre) membri effettivi anche non associati. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea 2 (due) revisori sup-

plenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Associazione e vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto. L'incarico è gratuito.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XXV

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.